

PROGETTO DI LEGGE QUALIFICATA

"Istituzione di una commissione consiliare d'inchiesta su responsabilità politiche, istituzionali e amministrative nella vicenda relativa alle trattative che hanno avuto luogo nel 2024 e nel 2025 finalizzate all'acquisto della quota di maggioranza delle azioni di Banca di San Marino e ad eventuali azioni correlate, condotte successivamente"

Art. 1

(Istituzione)

1. E' istituita una Commissione Consigliare d'Inchiesta ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 9 della Legge 8 luglio 1974 n.59 e del Titolo VI, Capo II, della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 e successive modifiche.

Art. 2

(Finalità)

1. La Commissione ha il compito di individuare eventuali responsabilità politiche, istituzionali e amministrative relative alla vicenda delle trattative finalizzate alla cessione della quota di maggioranza delle azioni di Banca di San Marino nell'anno 2024 e nell'anno 2025 e ad eventuali azioni correlate, condotte successivamente.

Art. 3

(Nomina e composizione)

1. La Commissione è composta da otto membri, di cui quattro nominati dai Gruppi Consiglieri di maggioranza e quattro dai Gruppi Consiglieri di opposizione.
2. I membri sono nominati dal Consiglio Grande e Generale con maggioranza semplice.

Art. 4

(Presidente e Vice Presidente)

1. Il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati secondo quanto previsto dall'art. 48 comma quinto della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n. 3 e successive modifiche.

Art. 5

(Funzionamento)

1. La Commissione è validamente costituita quando sono presenti la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice.
2. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Art. 6

(Articolazione e Termine dei lavori)

1. La Commissione articolerà i suoi lavori in due fasi:

- a) Fase I da iniziare subito dopo l'insediamento: esame dei fatti e degli atti fino al mese di ottobre 2025;
 - b) Fase II da iniziare nel mese di ottobre 2026: esame dei fatti e degli atti a partire dal mese di novembre 2025.
2. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro il 31 gennaio 2027.
 3. La relazione conclusiva o le relazioni conclusive dovrà/dovranno essere depositata/e entro il medesimo termine di conclusione dei lavori della Commissione.
 4. La Commissione è tenuta ad aggiornare periodicamente il Consiglio Grande e Generale, in seduta segreta, qualora emergano elementi significativi che determinano direttamente o indirettamente il coinvolgimento sui fatti trattati di membri del Consiglio Grande e Generale o del Congresso di Stato.

Art. 7
(Poteri)

1. La Commissione è dotata dei poteri di cui all'art. 49 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n. 3 e successive modifiche e si doterà di un proprio regolamento interno al fine di disciplinare sia l'attività e il funzionamento, sia le modalità operative per l'acquisizione delle prove.
2. La Commissione procederà nei propri lavori autonomamente rispetto ad eventuali indagini in corso promosse dall'Autorità Giudiziaria.
3. Alla Commissione non potrà essere opposto alcun segreto rispetto alla richiesta di atti e documenti giudiziari, anche esteri, pervenuti mediante richiesta di assistenza giudiziaria.
4. L'audizione dei testimoni avverrà sotto le comminatorie previste dalla procedura penale.
5. Prima del deposito della relazione conclusiva o delle relazioni conclusive, la Commissione deve chiedere l'ascolto dei soggetti che vengono citati nella relazione stessa.
6. La Commissione si può avvalere della collaborazione dell'Autorità Giudiziaria, degli organi di vigilanza di BCSM e dell'AIF.
7. La Commissione potrà audire il Dirigente del Tribunale o i Magistrati, i Responsabili dei vari servizi di sicurezza, controllo e vigilanza dello Stato, nonché richiedere relazioni e riferimenti ai medesimi.
8. I soggetti chiamati in causa su un fatto determinato, una volta depositata/e la/e relazione/i conclusiva/e, qualora sia stato aperto un procedimento penale in relazione a tali fatti, hanno diritto di chiedere al Giudice Inquirente, nel rispetto dello stato degli atti del procedimento stesso, di poter prendere visione degli atti oggetti del procedimento, ribadita la riservatezza e la segretezza degli atti della Commissione.

Art. 8
(Regime delle sedute)

1. Le sedute della Commissione sono segrete.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Ufficio Segreteria Istituzionale. Per la redazione del verbale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo VIII del Regolamento del Consiglio Grande e Generale.
3. I membri della Commissione ed i funzionari verbalizzanti della stessa sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 9
(Rinvio)

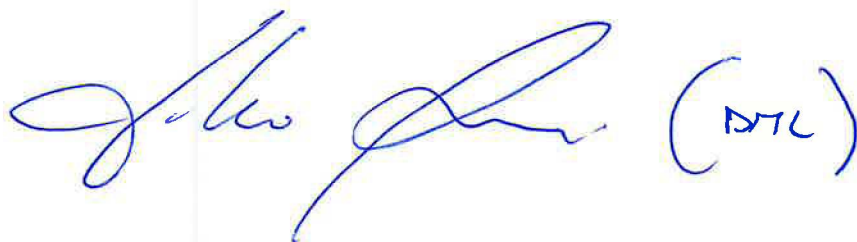
1. Per tutto quanto non previsto alla presente legge si rinvia a quanto disciplinato al Titolo VI, Capo II, della Legge Qualificata n.3/2018 e successive modifiche.

Art. 10
(Entrata in vigore)

La presente Legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

 (RF)

 (RSTO)

 (DTL)

